



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

10

del

02/02/2018

(Proposta n. 10 del 02/02/2018)

Oggetto: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 1692/2017 - COMUNE DI FABRIANO/ANGELONI GIULIANA + 2 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1° LETT. A) del D.LGS N. 267/2000

IL DIRIGENTE

PREMESSO

La Sig.ra Angeloni Giuliana in data 27/02/06 era a notificare all'Ente atto di citazione avanti il Tribunale civile di Ancona sez.ne distaccata di Fabriano al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale del Comune convenuto per i fatti di cui in narrativa e nella conseguente produzione di danno, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Angeloni Giuliana, danni liquidati nella complessiva somma di euro 490.000,00, o nella maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria della causa o che sarà ritenuta più equa o benevisa dal giudice, oltre interessi, accessori e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Assumeva la Sig.ra Angeloni Giuliana quanto segue:

in data 22/06/04 stipulava un preliminare di compravendita e contestuale contratto di appalto con la ditta Edil Cost srl corrente in Gubbio, con cui prometteva di vendere le porzioni di terreno edificabili site nel Comune di Fabriano, loc.tà Bastia, distinte al catasto terreni al fg. N. 76 particelle nn. 485 e 487 per complessivi mq. 1124. Contestualmente Edil Cost si impegnava a realizzare nella residua porzione di terreno di proprietà dell'attrice corrispondente alla particella n. 486 del medesimo fg. 76, una struttura composta da un piano seminterrato, un piano terra e un primo piano.

In data 2/07/04 l'attrice e la Edil Cost stipulavano contratto di compravendita.

Assumeva parte attrice che entrambe le parti addivenivano al suddetto atto con le relative pattuizioni sulla base ed in considerazione dell'appartenenza degli appezzamenti di terreno interessati (sia nella compravendita che nel contratto d'appalto) a “zona territoriale omogenea di tipo C destinata all'edilizia residenziale semiestensiva”, soggetta a lottizzazione, come attestato da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Fabriano in data 11/06/04.

Le particelle 485, 486 e 487 del fg. 76 derivano dal frazionamento con cui si è proceduto dapprima



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

10

del

02/02/2018

a riunire in un'unica consistenza individuata con il n. 479 le particelle nn.479, 482 e 483 sempre del fg. 76, NCT del Comune di Fabriano e quindi a suddividere la predetta particella 479 nelle attuali particelle nn. 485, 486, 487 e 488.

Le parti nel sopra citato contratto di compravendita subordinavano la vendita alla condizione risolutiva del mancato rilascio da parte del competente organo del Comune di Fabriano, di autorizzazione ad edificare sulle porzioni oggetto della vendita stessa.

La Edil Cost era quindi a richiedere all'Ente i necessari permessi per costruire. Permessi negati in quanto i terreni compravenduti non erano edificabili stante l'esistenza di un vincolo paesistico-ambientale. Richiesto un nuovo certificato di destinazione urbanistica da parte della Edil Cost e da parte della Sig.ra Angeloni Giuliana per i terreni di rispettiva proprietà, i medesimi emessi il 17/02/05 attestavano il suddetto vincolo paesistico.- ambientale e la vigenza delle prescrizioni di non edificabilità di cui all'art. 27 del P.P.A.R. (PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE), sia per le particelle 485 e 487 che per la particella 486.

Dunque venuto meno l'interesse da parte della Edil Cost all'acquisto del terreno in questione la stessa si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto. Venivano così risolti di diritto sia il contratto di compravendita che il connesso e collegato contratto di appalto. In data 14/07/05 la Edil Cost provvedeva quindi a restituire alla Sig.ra Angeloni i terreni compravenduti .

In conseguenza di ciò, sempre a detta di parte attrice, quest'ultima subiva le seguenti perdite patrimoniali tra danno emergente e lucro cessante: a) mancato realizzo della vendita euro 86.335,00; b) perdita valore edificabile della particella 486 euro 367.537,50 come da stima dell'Ing. Vitaletti in data 23/09/05; c) spese notarili sostenute euro 8.130,00; d) pagamento imposta sostitutiva 4% euro 3.454,00; e) spese per acquisto escavatore euro 9.000,00. Oltre canone di locazione che la Sig. ra Angeloni deve continuare a versare non avendo costruito la propria casa.

Il danno subito veniva quindi quantificato da parte attrice nell'ordine di 490.000,00 euro, o nella maggiore o minore somma che sarebbe emersa nel corso dell'istruttoria della causa.

Il giudizio si è concluso in primo grado con sentenza n. 103/2011, con la reiezione delle domande attoree e con contestuale condanna di parte attrice alle refusione delle spese legali dell'Ente.

Controparte ha proposto, avverso la sentenza de qua, atto di gravame avanti la Corte d'Appello di Ancona, proponendo, altresì, istanza per la sospensione della sua provvisoria esecutività. Istanza all'epoca accolta dalla Corte;

Essendo già stato incaricato della difesa giudiziale dell'Ente in primo grado l'Avv. Antonimo Mastri del foro di Ancona, con atto giuntale n. 170 del 21/07/2011 se ne confermava il mandato e l'incarico professionale anche per il secondo grado;

Il giudizio si concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1692 del 13/11/2017 che recava il seguente dispositivo:

- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna il Comune di Fabriano al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 11.584,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia, e agli interessi al tasso legale sulla somma dovuta così come via via rivalutata e, sulla somma così ottenuta, dalla pronuncia al saldo;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

10

del

02/02/2018

- rigetta la domanda di manleva e garanzia proposta dal Comune di Fabriano nei confronti di INA ASSITALIA SPA (già Assitalia Le Assicurazioni D'Italia Spa) e ALLIANZ SPA (già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà Spa);
- compensa tra Angeloni Giuliana e il Comune di Fabriano le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- condanna il Comune di Fabriano a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di INA ASSITALIA Spa (già Assitalia Le Assicurazioni d'Italia Spa) e di Allianz Spa (già Ras Riunione Adriatica di Sicurtà Spa) liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.700,00 per diritti, euro 3.600,00 per onorario, euro 90,00 per spese, oltre accessori di legge, ciascuna, e quanto al presente grado, in euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva ed euro 1.820,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge ciascuna;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nella lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. N. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

10

del

02/02/2018

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio, pari ad euro **16.069,76**, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e degli interessi legali così come riconosciuti in sentenza, in favore della Sig.ra Angeloni Giuliana in virtù ed in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1692/2017;
3. Di riconoscere, altresì, la legittimità degli ulteriori debiti fuori bilancio pari ad euro **14.617,90** per le spese legali di primo e secondo grado, come riconosciute in sentenza, in favore della Compagnia Ass.va Generali Italia Spa (già Ina Assitalia Spa) ed eguale somma di euro **14.617,90** in favore dell'altra Compagnia Ass.va Allianz Spa sempre in virtù ed in ottemperanza della sentenza della corte d'Appello di Ancona n. 1692/2017;
4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
5. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € **45.305,56** (ovvero euro **16.069,76** + euro **14.617,90** x2), verrà imputata alla Voce di Bilancio 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio oneri da contenzioso" del redigendo bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, annualità 2018, ed impegnata con successiva determinazione del Responsabile del Servizio;
6. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
7. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;
8. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Stefania Orlandi;
9. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 del D.LGS n, 267/2000, in quanto scaturito da una sentenza di condanna costituente titolo esecutivo.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

10

del

02/02/2018

Oggetto: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 1692/2017 - COMUNE DI FABRIANO/ANGELONI GIULIANA + 2 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1° LETT. A) del D.LGS N. 267/2000

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Renata Buschi)



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

10

del

02/02/2018

Oggetto: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 1692/2017 - COMUNE DI FABRIANO/ANGELONI GIULIANA + 2 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1° LETT. A) del D.LGS N. 267/2000

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i